



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“Disposizioni per la valorizzazione, promozione
e diffusione delle arti di strada in Calabria”**

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di legge recante

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria”

RELAZIONE

L'arte urbana riveste un enorme potere di rigenerazione dei luoghi e beni pubblici. L'obiettivo della presente proposta di legge, che prende spunto da una recente disposizione normativa approvata dalla Regione Puglia, è di coinvolgere artisti e cittadini insieme ai comuni, per rendere più belli e attraenti i territori della Calabria, soprattutto nelle loro periferie, che proprio attraverso l'arte possono diventare più inclusivi e vivibili. La dimensione artistica, infatti, può dare cuore e anima a un quartiere, suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze. Con il presente progetto si intende promuovere, quindi, il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con questa iniziativa si intende attivare una serie di proposte progettuali per l'animazione territoriale attraverso le arti (musica, teatro, danza, arti performative, pittura, scultura, cinema, etc.) e promuovere interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.

Si propone, quindi, che la Regione sostenga i comuni al fine di generare su tutto il territorio regionale un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e anche turistico.

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta, sottolineando che la Regione, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale. In attuazione di questo principio, la presente proposta ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.

L'articolo 2, che definisce principi e finalità, evidenzia che la Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine è prevista la collaborazione e il sostegno agli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

L'articolo 3 contiene le definizioni degli interventi di "Street Art", delle espressioni artistiche e dei mestieri artistici di strada, mentre l'articolo 4 indica le azioni della Regione e le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali.

L'articolo 5 prevede la disposizione da parte dei comuni di un elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art.

L'articolo 6 istituisce un premio per la migliore opera di Street Art e l'articolo 7 prevede la costituzione di un catalogo delle opere di Street Art.

L'articolo 8 indica le disposizioni di attuazione della legge attraverso l'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo, l'articolo 9 la norma finanziaria e l'articolo 10 l'entrata in vigore.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in € 45.000,00 per l'annualità 2022 e in € 200.000,00 per le annualità successive, occorrenti per la concessione di contributi ai comuni e per l'istituzione del premio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene i principi e le finalità della legge	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni utilizzate nella legge	//	//	//

4	Comporta spese in quanto contiene le azioni della Regione per l'attuazione della legge	I	A	180.000,00
5	Non comporta spese in quanto contiene la previsione dell'elenco degli spazi disponibili per le arti di strada	//	//	//
6	Comporta spese in quanto prevede l'istituzione di un premio per la migliore opera	I	A	20.000,00
7	Non comporta spese in quanto contiene l'istituzione del catalogo delle opere	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni di attuazione	//	//	//
9	Reca la norma finanziaria	//	//	//
10	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 20 programma 03 titolo 1	45.000,00			45.000,00
Missione 5 programma 02 titolo 1		200.000,00	200.000,00	400.000,00

Art. 1

(Oggetto)

1. Costituisce oggetto della presente legge la promozione dell'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, e le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale.

Art. 2

(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora e sostiene gli enti locali mediante la

promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

2. La Regione intende:

- a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- b) contribuire, mediante le arti di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) rendere i territori attrattivi, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
- e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della Calabria, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi artistici, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, e a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di "Street Art" le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.
2. Sono altresì considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, secondo le tipologie di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al comma 2 che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. A esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street-band.
4. Sono considerati mestieri artistici di strada le attività di cui al comma 2 finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, sempre

a esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.

5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 2.

Art. 4

(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Calabria concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada.

2. Per quanto riguarda gli interventi di "Street Art" di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione con cadenza annuale adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

a) che siano espressione di percorsi partecipativi;

b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 5

(Elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare alle arti di strada e a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, e in una specifica sezione del portale web della Regione Calabria di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Premio per la migliore opera di Street Art)

1. È istituito il premio regionale per la migliore opera di Street Art, attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale della Calabria.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 7

(Catalogo delle opere di Street Art)

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali.

Art. 8

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 4;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 5;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all'articolo 6;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 7;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2022, per un ammontare complessivo di euro 45.000,00 si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2022, nell'ambito della missione 20 - programma 03 - titolo 1; e per gli anni 2023 – 2024 per un ammontare complessivo di euro 200.000,00 per annualità si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, nell'ambito della missione 5 – programma 02- titolo 01.

2. La Giunta regionale verifica la possibilità di attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito della programmazione europea 2021-2027.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Il Consigliere regionale

F.to Ernesto Francesco Alecci